



**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E
PER L'ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

approvato con delibera di consiglio comunale n. n.8 del 20.05.08

CAPO I
FINALITÀ E OGGETTO

Art. 1

Finalità ed oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è diretto ad individuare le modalità e le tipologie degli interventi di sostegno economico e le procedure e requisiti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.
2. Il Comune di Napoli ritiene necessario regolamentare l'assistenza economica intesa come strumento di sostegno a garanzia del soddisfacimento dei livelli minimi di vita sia dei singoli individui, sia dei nuclei familiari, al fine di promuovere l'autonomia e superare i momentanei stati di difficoltà.
3. Gli interventi di sostegno alla persona sono rivolti ad assicurare i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime e a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno utilizzo delle risorse personali, garantendo il rispetto delle esigenze dell'individuo, delle proprie convinzioni e della propria dignità senza discriminazioni di sesso, religione, cultura, orientamento politico.
4. I benefici sono attribuiti per il tempo necessario al superamento dello stato di momentanea difficoltà ed al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare. Gli interventi sono quindi finalizzati alla promozione dell'autosufficienza della persona e del nucleo familiare e ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.
5. I contributi economici sono erogati dal Comune compatibilmente alle risorse finanziarie iscritte negli appositi capitoli di bilancio a ciò destinati.

Art. 2

Soggetti assistibili

Possono fruire degli interventi di sostegno economico disciplinate dal presente Regolamento i cittadini residenti nel Comune di Napoli, che versino in particolari condizioni di povertà e bisogno socio-economico.

Art. 3

Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici del presente regolamento è quello definito dalle norme di cui ai Decreti legislativi 31.03.1998 n. 109 e 3.5.2000 n. 130, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4

Individuazione delle prestazioni sociali oggetto del presente regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, si applicano alle seguenti prestazioni sociali:

- assistenza economica al nucleo o alla persona in forma di contributi economici continuativi;
- assistenza economica al nucleo o alla persona in forma di contributi economici straordinari;
- esenzione o contribuzione agevolata per l'accesso alle prestazioni sociali per le quali è prevista una partecipazione economica degli utenti quali:
 - inserimento in centri socio educativi a regime semiresidenziale (semiconvitti);
 - assistenza domiciliare per anziani, disabili e minori;
 - inserimento in strutture residenziali per anziani (case albergo);
 - servizi di trasporto per disabili.

CAPO II
CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI

Art. 5
Contributi economici continuativi

Sono previsti contributi economici da erogare mensilmente, quale forma di sostegno al reddito in favore delle seguenti categorie di nuclei o persone:

1. Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori

I nuclei monogenitoriali sono quelli che vedono la presenza di uno solo dei genitori per i seguenti motivi:

- morte di uno dei genitori
- separazione o divorzio nel caso, documentato, che uno dei due genitori non provveda al mantenimento dei figli minori;
- riconoscimento del figlio da parte di uno solo dei genitori.

2. Nuclei familiari multiproblematici

Si intende per nucleo multiproblematico, la famiglia che presenta forti problematiche psicologiche, familiari, relazionali, sociali e che presenta grave deficit strutturale del reddito familiare a causa dell'incapacità del nucleo o della persona di gestire la propria esistenza e quella dei propri familiari a causa delle particolari problematiche presenti (es: dipendenza da sostanze o da alcol, detenzione, sofferenza psichica, ...)

Art. 6
Condizioni per l'ammissibilità ai contributi economici continuativi

1. Possono accedere alla misura i nuclei con un reddito familiare lordo annuo non superiore a € 5.000,00 per una famiglia di un componente. La soglia di accesso viene riparametrata in base al numero di componenti sulla scorta della scala di equivalenza indicata nella tabella seguente:

Numero componenti	Coefficiente	Reddito annuo lordo
1 componente	1	€ 5.000,00
2 componenti	1,57	€ 7.850,00
3 componenti	2,04	€ 10.200,00
4 componenti	2,46	€ 12.300,00
5 componenti	2,85	€ 14.250,00

Per ogni ulteriore componente viene aggiunto un valore di 0,35 al parametro della scala di equivalenza.

2. Per il calcolo del reddito familiare si terrà conto dei seguenti redditi:

- reddito come da valore dell'ISE (*sulla base dell'imponibile IRPEF con aggiunte o detrazioni relative al patrimonio immobiliare e mobiliare, alla casa di abitazione, etc.*);
- pensioni a qualunque titolo erogate, comprensive di ogni possibile integratore di natura economica, anche se non assoggettabili all'IRPEF;
- contributi che, comunque, affluiscono al nucleo (Assegni familiari, ...) anche se non assoggettabili all'IRPEF;

Art. 8

Entità dei contributi economici continuativi

Il contributo economico continuativo è erogato per un importo pari a € 171,57 mensili per nucleo di n. 1 componente e aumentato in proporzione al numero di componenti come di seguito indicato:

Numero componenti	Importo mensile
1 componente	€ 170,00
2 componenti	€ 270,00
3 componenti	€ 350,00
4 componenti	€ 420,00
5 componenti e oltre	€ 490,00

Art. 9

Modalità di accesso e erogazione dei contributi economici continuativi

1. I nuclei familiari rientranti in una delle tipologie indicate nell'art. 5 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 possono fare richiesta di accesso alla misura del contributo economico continuativo presso il Centro Servizi Sociali territorialmente competente, presentando idonea dichiarazione circa la situazione economica, personale e familiare secondo quanto previsto dal presente regolamento nonché fornendo le informazioni e la documentazione necessaria alla valutazione del bisogno.

2. Il Centro Servizi Sociali territoriale raccoglie le necessarie informazioni e valuta la condizione del nucleo attraverso la compilazione della scheda di accesso e di valutazione del bisogno che sarà predisposta in accordo con gli uffici centrali competenti.

3. Con successivi atti potrà essere verificata la possibilità di facilitare e accelerare l'erogazione dei contributi attraverso l'intermediazione finanziaria di un soggetto terzo opportunamente individuato.

Art. 10

Piano di Accompagnamento Sociale

Il contributo economico potrà essere assegnato ai nuclei familiari per un periodo di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, previa predisposizione di uno specifico piano di accompagnamento individuale, volto al superamento delle condizioni di bisogno. Tale piano individuale dovrà contenere gli obiettivi dell'intervento, le azioni da realizzare, le risorse che si intende attivare.

In via generale le finalità del Piano di Accompagnamento Sociale sono:

1. la costruzione di una relazione di aiuto e di sostegno alle famiglie beneficiarie, che agisca nel sostenere i processi di empowerment degli individui, di rielaborazione e ridefinizione delle relazioni intra e inter-familiari, di consapevolezza dei problemi e di individuazione delle possibili soluzioni;
2. la facilitazione nel reperimento e nell'accesso alle risorse disponibili in relazione alle problematiche individuate, sia dal punto di vista dei servizi pubblici nel campo sociale, sanitario, della formazione e del lavoro che dal punto di vista delle risorse della rete informale di primo e secondo livello.

In tale ottica, l'ammissione del nucleo al contributo economico continuativo e l'attivazione di un piano di accompagnamento sociale costituiscono criteri di priorità per l'accesso ai servizi sociali e socio-educativi di competenza dell'Amministrazione Comunale, che possono rappresentare risorse utili al raggiungimento degli obiettivi previsti nel percorso di accompagnamento sociale.

CAPO III
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

Art. 11
Contributi economici straordinari

I contributi economici straordinari sono utilizzabili per sostenere il nucleo familiare ad affrontare una documentata, imprevista o imprevedibile, situazione di disagio, caratterizzata da urgenza, tale da incidere in maniera significativa e profonda sulla condizione economico-familiare e tale da costituire un disequilibrio del nucleo, nei seguenti casi:

1. sfratto in presenza di minori, portatori di handicap, invalidi, anziani o altri soggetti in condizione di estrema fragilità;
2. necessità di effettuare una spesa sanitaria documentata, non finanziata dal S.S.N. o da altri Enti, necessaria per un componente il nucleo familiare;
3. documentata ed accertata incapacità temporanea del nucleo familiare di produzione di reddito derivante da uno specifico ed imprevedibile evento (arresto del percettore di reddito, allontanamento del coniuge, infortunio etc);
4. improvviso e straordinario aumento delle dimensioni del nucleo familiare dovuto a parti plurigemellari.

Art. 12
Contributi economici straordinari in favore di ex detenuti

Il contributo economico straordinario può essere erogato in occasione della scarcerazione di una persona detenuta o sottoposta agli arresti domiciliari. Il contributo si configura come intervento di sostegno concreto e immediato per supportare coloro che versano in condizioni di particolare disagio socio-economico e che, una volta usciti dal carcere, rischiano di trovarsi in condizioni di particolare difficoltà.

L'obiettivo è quello di aiutare chi esce dal carcere a inserirsi nuovamente nel tessuto sociale della città, offrendogli l'opportunità di provvedere alle esigenze primarie e urgenti.

Possono accedere al contributo coloro che abbiano vissuto un periodo di detenzione superiore a 6 mesi e che ne facciano richiesta entro 1 mese dalla scarcerazione.

Art. 12
Condizioni per l'ammissibilità ai contributi economici straordinari

Possono accedere alla misura i nuclei con un reddito familiare lordo annuo non superiore a € 11.000,00 per una famiglia di un componente. La soglia di accesso viene riparametrata in base al numero di componenti sulla scorta della scala di equivalenza come di seguito indicato:

Numero componenti	Coefficiente	Reddito annuo lordo
1 componente	1	€ 11.000,00
2 componenti	1,57	€ 17.270,00
3 componenti	2,04	€ 22.440,00
4 componenti	2,46	€ 27.060,00
5 componenti	2,85	€ 31.350,00

Per ogni ulteriore componente viene aggiunto un valore di 0,35 al parametro della scala di equivalenza.

Per il calcolo del reddito familiare si terrà conto dei seguenti redditi:

- reddito come da valore dell'ISE (sulla base dell'imponibile IRPEF con aggiunte o detrazioni relative al patrimonio immobiliare e mobiliare, alla casa di abitazione, etc.);
- pensioni a qualunque titolo erogate, comprensive di ogni possibile integratore di natura economica, anche se non assoggettabili all'IRPEF;

- contributi che, comunque, affluiscono al nucleo (Assegni familiari, ...) anche se non assoggettabili all'IRPEF;

Art. 13

Entità dei contributi economici straordinari

1. Il contributo economico straordinario viene corrisposto nella misura di € 500,00 in un'unica soluzione. L'entità del contributo può essere rivista, mediante apposito atto di Giunta, in base alle risorse annualmente disponibili.
2. Solo nel caso di spese sanitarie precisamente quantificabili, l'entità del contributo viene stabilita in relazione all'effettivo ammontare delle spese da sostenere fino ad un limite massimo di € 500,00.

Art. 14

Modalità di erogazione dei contributi economici straordinari

1. Al fine dell'ottenimento del contributo, la persona o la famiglia in condizione di improvviso bisogno deve rivolgersi al Centro di Servizi Sociali territoriale, dove potrà compilare la richiesta di contributo e presentare la documentazione necessaria a dimostrare la presenza di condizioni di particolare bisogno e la presenza di un reddito familiare, calcolato come indicato nel precedente art. 12, non superiore alla soglia indicata nello stesso articolo.
2. Il Centro Servizi Sociali territoriale raccoglie le necessarie informazioni e valuta la condizione del nucleo attraverso la compilazione della scheda di accesso e di valutazione del bisogno che sarà predisposta in accordo con gli uffici centrali competenti.

Il contributo non può essere concesso per più di una volta all'anno e per più di due anni consecutivi.

La concessione del contributo è comunque subordinata ad una azione di accompagnamento sociale predisposta di concerto con gli uffici centrali competenti per affrontare la situazione di emergenza che si è venuta a creare.

Art. 15

Istituzione del Fondo Economico e modalità di spesa del budget

I contributi straordinari sono erogati, per far fronte in maniera tempestiva alla situazione di bisogno intervenuta, attraverso l'istituzione di un Fondo Economico. Con successivo atto di Giunta sarà individuata l'entità del fondo e le relative modalità di gestione. Potrà essere inoltre verificata la possibilità di facilitare e accelerare l'erogazione dei contributi attraverso l'intermediazione finanziaria di un soggetto terzo opportunamente individuato. Il budget complessivamente disponibile ogni anno potrà essere speso entro il tetto di un sesto per ogni bimestre, in modo da consentire una disponibilità di risorse costante per tutto il corso dell'anno.

CAPO IV
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 16

Principi di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi

La compartecipazione da parte degli utenti viene determinata assumendo a riferimenti i seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione;
- realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17

Valutazione della situazione economica dei richiedenti

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati nel rispetto della Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificata dal D. Lgs. 130/2000.

Quando il richiedente sia in condizioni di disabilità di ordine sensoriale, fisica e psichica, ovvero sia una persona ultrasessantacinquenne parzialmente non autosufficiente, la situazione economica è determinata con riferimento al reddito ed al patrimonio individuale e non del nucleo familiare. In tal caso si considerano quali redditi tutti quelli ad ogni titolo percepiti, ivi inclusi quelli non fiscalmente rilevanti.

Art. 18

Criteri per la determinazione delle quote di compartecipazione

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procede nel seguente modo:

- la soglia al di sotto della quale il richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio viene individuata in un valore dell'ISEE uguale a € 5.000,00;
- la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero la tariffa del servizio è fissata in € 20.000,00;
- l'individuazione della percentuale di contribuzione da parte dei richiedenti dovrà essere calcolata a partire dalla proporzione di seguito indicata, anche attraverso la definizione di fasce di compartecipazione:

$$20.000,00 : ISEE_R = 100 : x$$

dove

- o 20.000,00 è la soglia di reddito oltre la quale il richiedente è tenuto al pagamento dell'intera tariffa;
- o ISEE_R è il valore ISEE del richiedente;
- o x è la percentuale di contribuzione del soggetto richiedente.

Art. 19

Definizione delle tariffe e delle modalità applicative

Con successivi atti di Giunta saranno definiti per ciascun servizio le tariffe, le modalità per la presentazione della domanda di prestazione sociale agevolata, nonché le prassi di controllo e verifica sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
Norma transitoria

L'entrata in vigore del presente Regolamento è subordinata all'adozione di successivi atti di Giunta Comunale finalizzati alla definizione dei tempi e delle modalità di abolizione delle attuali forme di sostegno economico, alla definizione delle tariffe per i servizi a compartecipazione e alla revisione delle intese con la Provincia e la Regione per quanto concerne le misure che prevedono un cofinanziamento.

Art. 21
Abrogazioni

Si intende integralmente abrogato il Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art.12 della Legge 7/8/1990 n.241, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.108 del 16 maggio 1995.